STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI"

Art. 1
Denominazione e sede

E' costituita un'associazione non avente scopo di lucro denominata "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali con sede in Spoleto presso la Rocca Albornoziana, al civico n. 2 di Piazza Campello, nei locali del Laboratorio stesso.

Art. 2
Ambiti di intervento

"Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali" è un'associazione nata per promuovere la cooperazione nelle funzioni di cui all'art. 149, commi 2 e 4, lett. d) e) f) del decreto legislativo 3*1* marzo 1998 n. 112, per quanto riguarda in particolare le seguenti attività:

- svolgimento di indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali ed accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenirne e ad inibirne gli effetti;
- consulenza ed assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero nonché alle regioni;
- sperimentazione e ricerca nel settore della conservazione e del restauro dei beni culturali con particolare riguardo ad interventi complessi o rispondenti ad esigenze di ricerca o formazione;
- archivio dei restauri dei beni culturali e documentazione funzionale alla redazione della Carta del rischio.

Art. 3
Soggetti promotori
Durata

All'Associazione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, partecipano, come soggetti promotori, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (e i suoi istituti), la Regione Umbria, il Comune di Spoleto e il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Perugia.

- *Abrogato comma 2 (*)*

L'associazione avrà durata fino al 15 maggio 2046.
Il Laboratorio di diagnostica opera in conformità agli indirizzi tecnici e scientifici dettati dai competenti organi nazionali e regionali ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lett. f) del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, *nonché del Codice dei beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni)(*).*

Art. 4
Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e sviluppa la diagnostica sui beni di cui all'art. 2;

b) supporta le Amministrazioni pubbliche nelle indagini conoscitive e nei programmi di manutenzione dei beni culturali;
c) cura la formazione e l'aggiornamento professionale specialistico nel settore della diagnostica applicata ai beni culturali e alla loro conservazione e restauro, in raccordo con gli Istituti Centrali e gli Uffici regionali preposti a tali attività;
d) cura la raccolta della documentazione sullo stato dei beni culturali nel territorio, cooperando con i soggetti responsabili della Carta del rischio;
e) svolge tutte le attività connesse o strumentali alle finalità istituzionali.

L'associazione persegue i suoi scopi in conformità agli indirizzi generali definiti dal Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 dell'Accordo 16 maggio 1996 sulla sistemazione e gestione della Rocca Albornoziana di Spoleto integrato, limitatamente alle deliberazioni concernenti il Laboratorio di Diagnostica, da un rappresentante del Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 5
Partecipazione di altri soggetti pubblici e privati
Articolo abrogato (*)

Art. 6
Diritti e doveri degli associati

I soggetti promotori dell' associazione si obbligano a tenere, nelle attività di rispettiva competenza, comportamenti coerenti con la costituzione del Laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto anche in base a consultazioni ed intese, a livello di uffici centrali e periferici dello Stato e della *R*egione, atte alla migliore utilizzazione dei beni e delle attività ivi predisposte.
Abrogato comma 2 (*)

I servizi resi agli associati, ovvero richiesti dall'associazione ai singoli soci, saranno disciplinati da un capitolato tecnico e di gestione, approvato dal Comitato Paritetico di gestione, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di garanzia, di cui al successivo articolo 9.
Il capitolato tecnico e di gestione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della *R*egione Umbria e diffuso nelle altre aree interessate all'attività del Laboratorio di diagnostica.

Art. 7
Assemblea generale

L'assemblea generale è composta dagli associati.
Per poter partecipare all'assemblea è richiesta la piena capacità di agire secondo le norme dell'ordinamento italiano.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione dell'assemblea avviene con avviso scritto a firma del Presidente anteriore almeno a 7 giorni rispetto alla data fissata per la riunione e contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno.
L'assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, un'ora dopo la convocazione, con la presenza di almeno un terzo più uno degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità inferiore.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Le modifiche statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 di tutti gli associati.

Ogni associato può delegare per la partecipazione all'assemblea e per la votazione un altro associato con delega scritta da conservare agli atti dell'associazione; ciascun associato può ricevere soltanto una delega.

L'Assemblea è presieduta dal rappresentante della Regione Umbria, assistito da un socio con funzioni di segretario il quale redige e firma con lui il verbale assembleare; in caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente designato dall'assemblea e scelto fra i propri componenti.

Compiti dell'assemblea sono:

- l'approvazione del rendiconto dell'anno associativo concluso e degli indirizzi amministrativi e di gestione dell'anno associativo in corso;
- la nomina e la revoca del/i direttore/i con funzione di amministratore/i e dei membri del collegio dei revisori;
- *abrogato (*)*

- la determinazione delle eventuali quote associative annuali

Le elezioni alle cariche e ogni altra votazione verranno effettuate a scrutinio palese; soltanto in caso di richiesta da parte di almeno un terzo degli associati, si procederà a scrutinio segreto.

Art. 8
Direttore/Comitato direttivo

L'amministrazione dell'associazione è affidata, secondo le regole del codice civile, ad uno o più direttori/amministratori, nominati dall'assemblea con il gradimento del Comitato Paritetico di Gestione di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 16 maggio 1996 sulla sistemazione e gestione della Rocca Albornoziana di Spoleto; all'atto della nomina l'Assemblea stabilirà altresì le modalità di svolgimento dell'incarico.

In caso di nomina di più direttori/amministratori questi sono costituiti in Comitato Direttivo.

Ai direttori è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la competenza per tutti gli atti necessari all'attività del Laboratorio di diagnostica che non siano riservati ad altro organo o soggetto, secondo le modalità fissate dall'Assemblea all'atto della nomina.

A ciascuno dei componenti il Comitato Direttivo, per ragioni di efficienza e di trasparente organizzazione e responsabilità, vengono delegate dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, funzioni specifiche, con esclusione di quelle non delegabili ai sensi del codice civile (*).

I direttori restano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'assemblea, sono rieleggibili *e* hanno diritto ad un'indennità forfetaria annua determinata dall'assemblea dei soci.

Art. 9
Commissione tecnico – scientifica

La Commissione tecnico – scientifica di garanzia è presieduta dal direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro o dal direttore di altro Istituto specializzato del Ministero e composta da esperti di elevata qualificazione tecnica o amministrativa, individuati dal Comitato Paritetico di gestione sopra indicato; tale commissione esprime il proprio parere su tutte le questioni scientifiche e tecniche che i soggetti associati demanderanno al Comitato paritetico di gestione al fine di ottenere una deliberazione di indirizzo.

Art. 10
Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori sarà composto dal presidente designato dal Comitato Paritetico di Gestione e da due revisori scelti dall'assemblea.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; possono assistere alle riunioni dei direttori/amministratori, effettuano i controlli amministrativi e di gestione per il buon andamento dell'associazione e riferiscono all'assemblea in occasione del rendiconto consuntivo di esercizio.

Ai revisori dei conti viene attribuita un'indennità di funzione annua, determinata dall'assemblea dei soci, e spetta loro il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione.

Art. 11
Entrate e Bilancio

I conferimenti iniziali dei soci promotori sono riportati nell'atto costitutivo dell'associazione.

Le entrate del bilancio sono costituite da:

- *Abrogato (*)*;
- le eventuali quote associative annuali;
- i proventi dei servizi e delle ricerche rese a favore di associati;
- i contributi e finanziamenti concessi in base alla legge, da donazione, lasciti o successione.

Gli utili netti della gestione verranno accantonati in un fondo di riserva per il rinnovo delle attrezzature e la copertura di eventuali perdite future.

Il Direttore/Comitato Direttivo può deliberare l'acquisto di beni mobili, immobili e strumentali ritenuti necessari all'attività associativa.

(*) Modifiche apportate dall'Assemblea dei soci del Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali il 28 gennaio 2008.